



Repertorio N. 5367

Raccolta N. 3686

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro novembre duemilaventicinque.

In Napoli e nel mio studio alle ore 9:53 (nove e cinquantatré).

Avanti a Me Dr.ssa Grazia ANNUNZIATA Notaio in Napoli iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola con studio alla Via Duomo n.348

SI E' RIUNITA

- l'assemblea della società a responsabilità limitata di nazionalità italiana "**SPRING EDIZIONI S.R.L.**" con sede legale in Caserta, Via Gemito n.89, capitale sociale Euro 10.200,00 - versato per Euro 2.550,00 - numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta, c.f. e P.Iva 02544910611, R.E.A. n. CE - 179978, pec sprinmgedizioni@legalmail.it, per discutere e decidere/deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. trasformazione della società in un'associazione non riconosciuta disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore);
2. delibere inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI

- **RIVA Eliana**, cittadina italiana, nata a Maddaloni (Ce) il giorno 08 agosto 1986, con domicilio fiscale in San Felice a Cancelli (Ce), Via Barracco n.57/B (presso il registro delle Imprese ancora: Via Polvica n. 23), c.f. RVI LNE 86M48 E791 X;

- **D'ANDREA Antonella**, cittadina italiana, nata a Maddaloni (Ce) il 26 ottobre 1976 con domicilio fiscale in San Nicola la Strada (Ce), Via Bronzetti n.102 [presso il Registro delle Imprese ancora: Recale (Ce), Via Gibuti n.48], c.f.DND>NNL 76R66 E791 X;

- **GISSO Gabriele**, cittadino italiano, nato a Napoli il 25 agosto 1978, con domicilio fiscale in San Felice a Cancelli (Ce), Via Barracco n.57/Bis [presso il Registro delle Imprese:

Grumo Nevano (Na), Via E. Berlinguer n.16], c.f. GSS GRL 78M25 F839 U;

- **SANTORO Agostino**, cittadino italiano, nato a Caserta il giorno 01 giugno 1954, con domicilio anche fiscale in Caserta, Viale Lincoln n.209, c.f. SNT GTN 54H01 B963 L;

- **SANTORO Viviana**, cittadina italiana, nata a Caserta il 27 settembre 1983, con domicilio anche fiscale in Grugliasco (To), Via Vandalino n. 44 SC.D, c.f. SNT VVN 83P67 B963 K, in questo atto rappresentati dal sopra costituito GISSO Gabriele giusta procura speciale ricevuta da Me Notaio in data 04 marzo 2025, rep. n. 4764, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

Mentre RIVA Eliana, interviene sia quale socia che nella qualità di Amministratrice Unica e legale rappresentante della

**REGISTRATO A
NAPOLI - DP I**

il 11/12/2025
al n. 54503
serie 1T
con € 356,00

**Iscritto all'Ufficio
del Registro
delle Imprese di
Caserta**

il 23/12/2025
al n. 94531

N.b.
protocollata pratica per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese di Caserta al n. 25818 del

detta società, domiciliata anche per la carica presso il citato domicilio fiscale, D'ANDREA Antonella, GESSO Gabriele, SANTORO Agostino e SANTORO Viviana, in proprio e/o come rappresentati, intervengono quali soci della medesima società.

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, io Notaio sono certo i quali, in proprio e/o come rappresentati, autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

GESSO Gabriele da Me Notaio avvertito ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e/o reticente dichiara che i soggetti da lui rappresentati sono tutt'oggi viventi, capaci e di non essere a conoscenza di cause di invalidità, inefficacia e/o revoca della procura al medesimo conferita.

RIVA Eliana, nella predetta qualità di Amministratrice Unica, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo, Io Notaio do atto che assume la presidenza dell'assemblea - ai sensi del vigente Statuto Sociale - RIVA Eliana nell'indicata qualità di amministratrice unica, la quale

DICHIARA, DA ATTO, CONSTATA E MI FA CONSTATARE

-- che è presente, in proprio ed in forza della procura di cui sopra, l'intero capitale sociale in persona di:

- sè medesima RIVA Eliana----- titolare ed unica proprietaria di una quota di partecipazione di nominali Euro 6.273,00 (seimiladuecentosettantatré virgola zero) - versati per Euro 1.568,25 (millecinquecentosessantotto virgola venticinque) - pari al 61,5% (sessantuno virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- D'ANDREA Antonella-----titolare ed unica proprietaria di una quota di partecipazione di nominali Euro 2.805,00 (duemilaottocentocinque virgola zero) - versati per Euro 701,25 (settecentouno virgola venticinque) - pari al 27,5% (venti-sette virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- GESSO Gabriele---- titolare ed unico proprietario di una quota di partecipazione di nominali Euro 1.020,00 (milleventi virgola zero)-----versati per Euro 255,00 (duecentocinquantacinque virgola zero) - pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- SANTORO Viviana----titolare ed unica proprietaria di una quota di partecipazione di nominali Euro 51,00 (cinquantuno virgola zero) - versati per Euro 12,75 (dodici virgola settantacinque) - pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- SANTORO Agostino----titolare ed unico proprietario di una quota di partecipazione di nominali Euro 51,00 (cinquantuno virgola zero) - versati per Euro 12,75 (dodici virgola settantacinque) - pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

-- che è presente l'intero organo amministrativo in persona di sè medesima RIVA Eliana, come detto, Amministratrice Unica;

-- che la società è attualmente e legittimamente priva di qualsiasi organo di controllo;

-- che tutti i soci risultano tali ai sensi di legge ed in proprio e/o come rappresentati, si dichiarano sufficientemente informati sull'unico argomento posto all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla trattazione del medesimo

DICHIARA

pertanto validamente costituita la presente adunanza in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 2479 bis, ultimo comma c.c. ed idonea a discutere e decidere/deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, che il Presidente si appresta a trattare dopo aver personalmente verificato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Prendendo la parola il Presidente espone all'assemblea le motivazioni alla medesima ben note (modifica dello scopo e dell'elemento causale del contratto associativo da lucrativo in no profit) che impongono di trasformare la società dall'attuale forma (s.r.l.) in un'associazione non riconosciuta disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

A tal riguardo, il Presidente fa presente all'assemblea che qualora fosse accolta la precedente proposta, sarebbe necessario:

1) procedere ad attribuire all'associazione derivante dalla trasformazione una nuova denominazione, denominazione che viene indicata in "ASSOCIAZIONE SPRING EDIZIONI" fino a quando la stessa non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (c.d. "RUNTS"), e poi, una volta iscritta nel RUNTS, "ASSOCIAZIONE SPRING EDIZIONI ETS", associazione che non intende, per il momento ed in alcun modo, conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;

2) designare all'associazione quale organo amministrativo un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, stabilendo che gli stessi durino in carica per tre esercizi e siano rieleggibili;

3) lasciare invariata la sede dell'Associazione in Caserta, precisando ai fini dell'iscrizione al "RUNTS", che l'indirizzo della sede dell'Associazione è in Via Gemito n.89, precisando altresì che eventuali variazioni di detto indirizzo all'interno del Comune di Caserta non costituiranno modifiche dell'allegando Statuto;

4) modificare la durata fissata oggi al 31 dicembre 2050 rendendola a tempo indeterminato;

5) modificare l'oggetto, lo scopo e tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi non più compatibili con la forma da assumersi.

Il Presidente precisa, poi, che l'ultimo esercizio sociale

della società si chiuderà regolarmente al 31 dicembre 2025 (a fronte dell'efficacia differita della presente delibera). Il Presidente fa, infatti, presente all'Assemblea che quella testè proposta è una trasformazione eterogenea, pertanto nell'interesse dei creditori sociali si applica l'articolo 2500 - novies c.c. ragione per cui la presente trasformazione diverrà efficace solo decorsi 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente, qualora nel frattempo nessun creditore della società abbia fatto opposizione.

Lo stesso Presidente procede dunque ad illustrare analiticamente il testo dello statuto dell'Associazione che intende venga adottato dandone lettura ai presenti.

Il Presidente dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità da Me Notaio avvertito in caso di mendacio ai sensi del d.p.r. 445/2000, che in qualità di organo amministrativo ha provveduto a predisporre la relazione che illustra le motivazioni e gli effetti di tale trasformazione così come previsto dall'art. 2500-sexies comma 2 c.c. e che, nei termini previsti, copia della citata relazione è stata depositata presso la sede sociale, come tutti i soci, in proprio e/o come rappresentati, confermano.

Il Presidente fa presente che se la proposta testè prospettata fosse accolta "cadrebbe" naturalmente, appena la presente delibera diventerà operativa, l'attuale organo Amministrativo e pertanto l'amministratrice unica: RIVA Eliana.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dichiaratasi pienamente edotta degli effetti della proposta di trasformazione della società, con particolare riguardo a quelli relativi alla responsabilità patrimoniale dei soci a fronte della circostanza che l'ente derivante dalla trasformazione sarà un'associazione non riconosciuta, dopo breve ma esauriente discussione, mediante votazione manifestata per alzata di mano, all'unanimità,

DECIDE/DELIBERA

I

- di trasformare l'attuale società in un'associazione non riconosciuta che sarà disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore); associazione che non intende, per il momento ed in alcun modo, conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;

II

- di attribuire all'Associazione la denominazione di "ASSOCIAZIONE SPRING EDIZIONI" fino a quando la stessa non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (c.d. "RUNTS"), e poi, una volta iscritta nel RUNTS, "ASSOCIAZIONE SPRING EDIZIONI ETS". Pertanto considerando che tutte le obbligazioni, i diritti, le attività e le passività sociali, niente escluso ed eccettuato, vengono mantenuti nel patrimonio dell'Associazione risultante dalla trasfor-

mazione, si autorizzano privati, società, imprese ed enti, Responsabili del Servizio di Pubblicità Immobiliare e/o P.R.A. nonché qualunque ufficio pubblico o privato, ad esprimere le necessarie vulture e/o modifiche conseguenti, con esonero da qualunque responsabilità al riguardo, nonché ad intestare all'Associazione derivante dalla trasformazione, qualunque atto, contratto, bene, autorizzazione, licenza, documento ed, in genere, qualunque rapporto facente capo alla stessa società nella sua vecchia veste sociale, precisando che la società non è titolare di beni immobili e/o diritti reali immobiliari, di beni mobili registrati, né di quote o azioni in società e/o enti;

III

- di stabilire che l'Associazione avrà durata illimitata;

IV

- che la sede dell'Associazione sarà in Caserta;

V

- che l'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri che avranno quale durata in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati RIVA Eliana, D'ANDREA Antonella e GESSO Gabriele i quali presenti, ora per allora (in forza di quanto infra indicato), accettano di ricoprire la carica ad essi attribuita e dichiarando non sussistere (né sussisteranno) a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità e chiedono il deposito nella nomina nell'indicato "RUNTS" non appena possibile.

RIVA Eliana, D'ANDREA Antonella e GESSO Gabriele, ora per allora, nominano Presidente RIVA Eliana che sempre ora per allora accetta anche tale carica.

I medesimi si dichiarano edotti che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2500 sexies (applicabile per analogia), assumendo (nei termini di cui sopra ed infra) la responsabilità illimitata risponderanno illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione;

VI

- di dare atto che RIVA Eliana, non appena sarà efficace la presente delibera, decadrà dalla carica di Amministratrice Unica ringraziandola, ora per allora, per l'impegno profuso. RIVA Eliana accetta, per quanto possa occorrere e senza alcuna riserva, la cessazione da detta carica dal momento in cui diventerà efficace la presente delibera;

VII

- di approvare - in esecuzione di quanto sopra deciso - che l'Associazione derivante dalla trasformazione sarà regolata dallo Statuto letto dal Presidente che quale parte integrante e sostanziale si allega al presente atto sotto la lettera "B", precisandosi, per quanto occorrer possa che scopo, finalità ed attività dell'Associazione sono quelli riportati nell'articolo 4 del detto Statuto;

VIII

- di conferire mandato al Presidente dell'Assemblea (nonchè Presidente del Consiglio direttivo) ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'Iscrizione al RUNTS;

IX

- dare atto che trattandosi di una trasformazione eterogenea la stessa diverrà efficace solo decorsi 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente, qualora nel frattempo nessun creditore della società abbia fatto opposizione.

Null'altro essendovi da deliberare/decidere, non chiedendo alcuno la parola, il Presidente, proclamati i risultati dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:43 (undici e quarantatrè).

Io Notaio sono stato dispensato dalla lettura dell'allegato A.

Di questo atto in parte scritto da persona di mia fiducia in parte da me su tre fogli per dodici facciate fin qui, ho dato lettura, unitamente all'allegato "B" - ai costituiti che trovandolo conforme alla propria volontà lo approvano e con Me Notaio lo sottoscrivono alle ore 11:43 (undici e quarantatrè).

Firmato: Eliana RIVA - Antonella D'ANDREA - Gabriele GESSO -
Grazia ANNUNZIATA Notaio - Sigillo

Repertorio N.4764

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro marzo duemilaventicinque (04.03.2025).

In Napoli e nel mio studio.

Avanti a Me Dr.ssa Grazia ANNUNZIATA Notaio in Napoli
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola con studio alla Via Duomo n.348

SONO PRESENTI

- **SANTORO Agostino**, nato a Caserta il giorno 01 giugno 1954,
con domicilio anche fiscale in Caserta, Viale Lincoln n.209,
c.f. SNT GTN 54H01 B963 L;

- **SANTORO Viviana**, nata a Caserta il 27 settembre 1983, con
domicilio anche fiscale in Grugliasco (To), Via Vandalino n.
44 SC.D, c.f. SNT VVN 83P67 B963 K.

Dell'identità personale dei costituiti entrambi cittadini
italiani io Notaio sono certo.

I costituiti quali soci in ragione dello 0,5% (zero virgola
cinque per cento) ciascuno del capitale sociale della
società a responsabilità limitata di nazionalità italiana
"SPRING EDIZIONI S.R.L." con sede legale in Caserta, Via
Gemito n.89, capitale sociale Euro 10.200,00 - versato per
Euro 2.550,00 - numero di iscrizione al Registro Imprese di
Caserta, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02544910611,
R.E.A. CE - 179978, in quanto ciascuno di loro è titolare di
una quota di partecipazione di nominali Euro 51,00
(cinquantuno virgola zero) - versati per Euro 12,75 (dodici
virgola settantacinque) -

N O M I N A N O

loro procuratore speciale (e per quanto infra generale):

- **GESSO Gabriele**, nato a Napoli il 25 agosto 1978, residente
in San Felice a Cancelli (Ce), Via Barracco n. 57, anch'egli
socio della detta società, affinché in loro nome, conto e
rappresentanza, in concorso con il nominato procuratore,

INTERVENGA

all'Assemblea della sopra indicata società che si terrà in
Napoli nell'anno in corso al fine di prestare il proprio
consenso alla trasformazione della detta società in un ente
del terzo settore disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e s.m.i.
(c.d. Codice del Terzo Settore) e s.m.i.

All'uopo il nominato procuratore potrà: intervenire
all'Assemblea della società e sottoscrivere il relativo
verbale, esprimendo il proprio voto favorevole all'indicata
trasformazione; approvare il nuovo testo dello statuto
dell'ente derivante dalla trasformazione, determinandone
tra, l'altro, tipo, denominazione, sede, durata, oggetto,
scopo ed organo amministrativo; prevedendo e disciplinando
tra l'altro: clausole di recesso e/o esclusione;
funzionamento e poteri dell'assemblea (compresi quorum

ALLEGATO "A"
all'atto n. 3686
della raccolta

costituiti e deliberativi), dell'organo amministrativo e/o di quello controllo (ove nominato); le norme relative alla redazione del bilancio; i requisiti e le condizioni per l'ammissione di nuovi associati; scioglimento dell'ente, sua liquidazione e devoluzione del suo patrimonio, precisandosi che l'elenco di cui sopra è solo indicativo e non tassativo. Alla luce di quanto sopra esposto il nominato procuratore potrà pertanto convenire qualunque patto necessario o utile per l'espletamento del presente incarico, da esaurirsi in un unico contesto, incarico che viene conferito a titolo gratuito, con l'obbligo del rendiconto.

I costituiti precisano che non assumeranno all'interno del "nuovo ente" alcuna carica direttiva/amministrativa.

Vengono conferite al nominato procuratore tutte le più ampie facoltà in modo che non gli si possa mai opporre mancanza, carenza od indeterminatezza di poteri, con promessa, sin da ora, di avere come rato e valido quanto compiuto dal medesimo; il tutto da esaurirsi in un unico contesto e con l'obbligo di rendiconto e con esclusione di qualsiasi conflitto di interessi espressamente autorizzando il nominato procuratore a contrarre con se stesso - o con altri soggetti di cui il medesimo sia rappresentante - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1394 e 1395 c.c.

Di questo atto scritto in parte da persona di mia fiducia in parte da me su di un foglio per quattro facciate fin qui, ho dato lettura ai costituiti che, trovandolo conforme alla propria volontà, lo approvano e con Me Notaio lo sottoscrivono.

Firmato: Agostino SANTORO - Viviana SANTORO - Grazia ANNUNZIATA Notaio - Sigillo

Allegato "B" all'atto n. 3686 della Raccolta

STATUTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore), una Associazione (quale ente di carattere privato costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui infra, diverso dalle APS e dalle ODV) denominata, fino a quando non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (c.d. "RUNTS") "ASSOCIAZIONE SPRING EDIZIONI" ed una volta iscritta nel RUNTS: "ASSOCIAZIONE SPRING EDIZIONI ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS (Codice del terzo Settore), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è basato sul principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2) Durata

L'associazione ha durata illimitata

Art.3) Sede

L'Associazione ha sede in Caserta (Ce).

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune sono di competenza del Consiglio direttivo, non costituiscono modificazioni dello Statuto ma devono comunque essere comunicate agli Uffici Competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direttivi ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 4) Scopo, finalità ed Attività.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, vale a dire le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-

ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- produrre, "editare", diffondere a scopo informativo ed educativo contenuti culturali di interesse sociale;

- organizzare eventi culturali di interesse sociale quali festival, rassegne, mostre, workshop, seminari, percorsi informativi e formativi su temi di carattere nazionale e internazionale;

- collaborare con enti, pubblici e privati, che operano per la tutela del patrimonio culturale;

- promuovere con specifiche iniziative il patrimonio culturale italiano ed internazionale con attività di valorizzazione culturale e promozione turistica anche grazie al supporto di tutte le innovazioni digitali che possano favorire lo svolgimento di tali attività quali visite, seminari formativi ed informativi, gruppi di studio, ricerche, esplorazioni, scambi nazionali ed internazionali;

- realizzare, programmare, sviluppare prodotti innovativi e

ad alto contenuto digitale grazie ai quali promuovere il turismo ed il patrimonio culturale con particolare riferimento alla valorizzazione di siti archeologici, musei, bellezze naturali anche in connessione con la cultura eno - gastronomica del territorio;

- favorire la diffusione del "libro" e della lettura attraverso attività di editoria con la pubblicazione, la promozione e la diffusione sul circuito nazionale ed internazionale di libri, riviste ed ogni altro strumento utile a veicolare contenuti e notizie;

- realizzare ricerche di interesse sociale collaborando con Università ed alte istituzioni formative;

- promuovere e realizzare lavori di ricerca e di diffusione storica;

- promuovere e realizzare documentari, docu - film e podcast;

- editare e pertanto pubblicare e stampare riviste on line ed in particolare la rivista on line "pagineesteri.it registrata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Registro stampa n. 876 del 16/4/2021" quale strumento di approfondimento storico-politico-culturale su temi internazionali con particolare riferimento alle aree del Medio Oriente, Africa, Mediterraneo ed altre regioni del mondo;

- supportare con azioni di formazione ed informazione persone ed altri ETS sui temi dello sviluppo culturale, del turistico, della lettura e del libro nonché sui temi del mondo del giornalismo anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi come laboratori, presentazioni pubbliche, video proiezioni e fiere anche attraverso la realizzazione e la programmazione di software utilizzando pure l'intelligenza artificiale;

- cooperare con organizzazioni nazionali ed internazionali al fine di promuovere la pace, i diritti dei popoli e tutte le azioni che possano migliorare le condizioni di disagio delle popolazioni che vivono in situazione di conflitto e/o di estrema povertà.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può infine raccogliere fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva. Tale attività di raccolta fondi, può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Il tutto dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità alle linee guida adottate in materia del Terzo Settore.

Art. 5) Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge.

Il termine associati indica i soggetti che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi; essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee; prendere visione dei bilanci; consultare i libri associativi (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione, in conformità di quanto indicato al successivo articolo 17.

Art. 6) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Ai volontari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere un contributo simbolico annuale di sostegno per l'Associazione da determinarsi con apposita delibera del medesimo Consiglio Direttivo.

Sono volontari coloro che per libera scelta (e pertanto spontaneamente) svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo **forfettario**.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione deve assicurare i volontari contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, **nonché** per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed, entro i limiti di legge altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità che l'Associazione si propone, s'impegnino a partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera e le loro competenze e conoscenze ed in caso di ammissione s'impegnino ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione e "risponda ai requisiti di cui sopra" ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sull'istanza si pronuncia, con criteri non **discriminatori** e coerenti con le finalità **perseguite** e le attività di interesse generale svolte, l'Organo Amministrativo con delibera mo-

tivata da **adottarsi** entro 60 (sessanta) giorni.

A seguito dell'ammissione (che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, così come l'eventuale non ammissione) il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto, la cui domanda sia stata accolta.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si **pronunci** l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che **violino** tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8) Recesso ed esclusione degli Associati

La qualifica di associato è a carattere permanente, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

La qualifica di associato si perde oltre che per recesso, per morte e per esclusione anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

L'associato che perda i requisiti per l'ammissione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può interve-

nire alla riunione in cui si discute e si delibera della sua esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine essa sia impugnata innanzi all'Assemblea la quale può accogliere o meno il ricorso. In caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa lo stato di sospensione in cui l'associato si trova; in caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere **ri - ammesso**.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, **rivalutabili** né **trasmissibili**.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (del Consiglio Direttivo e così dell'Associazione);
- d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli associati.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo assem-

bleare.

L'assemblea:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo o ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale dei conti o la società di revisione o ne dispone la revoca;
- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle **impugnazioni** delle delibere del Consiglio Direttivo che **respingono** domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato (all'indirizzo risultante dal libro degli associati fatto salvo quanto detto in seguito) a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-

rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo (se nominato) nelle stesse modalità e termini in cui deve essere inviato agli associati.

L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche in mancanza di convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo (se nominato).

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli Associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto sia esso persona fisica o Ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'organo di controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione mediante speciale delega scritta, **apponibile** anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri **ordinatori** al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-

ti nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, **purché** ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, **nonché** di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega, fatto salvo quanto oltre indicato.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega qualunque sia il numero degli associati intervenuti, fatto salvo quanto oltre indicato.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza sia in prima che eventualmente in seconda convocazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e/o per delega (sia in prima che eventualmente in seconda convocazione).

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che eventualmente in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi dell'Associazione;

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direttivi ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate;
- compiere tutti gli atti e contratti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre qualunque tipo di finanziamento con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti anche con Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-

riabile da 3 (tre) a 12 (dodici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli Enti associati e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono sempre rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o **confliggenti** con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente: un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno anche un solo membro del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di **indifferibile** urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, **purché** i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) siano stati informati e non vi si **oppongano**.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza **purché** ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel

verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, **nonché** visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di riunione totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da parte dei suoi membri.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e **coordinandone** il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Anche la carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice - Presidente se nominato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Naturalmente anche la sua carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo **monocratico** o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo collegiale sarà composto da tre membri. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c..

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate *nonché* delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita nel presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. *Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:*

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche nell'Associazione, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo **comprovate** esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, **nonché** alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16) Bilancio di esercizio (ed eventuale bilancio sociale)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, **nonché** il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore (se nominati).

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.17) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone preventiva richiesta scritta di consultazione all'organo amministrativo con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art.18) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.19) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo del competente Ufficio del registro del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, o nelle nella more della piena operatività dell'Ufficio di cui prima, a fini di utilità sociale.

Art. 20) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal

Codice civile e dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alle norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alla norme del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione.